



FERREA SUB
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SEDE SOCIALE MONZA CORSO MILANO N. 39
ALLEGATO “a” AL VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 29 OTTOBRE 2009
STATUTO

Articolo 1. DENOMINAZIONE E SEDE

È stata costituita in Milano, (MI) Via Quintino Sella n. 4 l'associazione denominata **“FERREA SUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”**, con sede secondaria, operativa e recapito postale in Monza, (MI) Corso Milano n. 39; potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali anche altrove, in tutto il territorio italiano.

Articolo 2. SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.

La FERREA SUB ha lo scopo di diffondere e sviluppare tutte le attività sportive e sociali che sono collegate alla immersioni subacquee con autorespiratore, alle immersioni in apnea ed al nuoto.

In particolar modo cura la formazione all'immersione subacquea sportiva secondo le direttive emanate dalla Federazione, con riferimento anche a nuove metodologie e tecniche che consentano l'esplorazione del mondo acquatico in assoluta sicurezza e nel rispetto dell'ambiente. La "FERREA SUB" accoglie al suo interno tutti coloro i quali, di qualsiasi estrazione didattica, desiderino coltivare il comune interesse per l'immersione sportiva a fini di divertimento e svago. Sarà cura dell'associazione promuovere attività di protezione civile nonché iniziative tali



da avvicinare alla disciplina i più giovani.

A tale scopo l'associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, partecipare a manifestazioni sportive dilettantistiche, gestire spazi pubblicitari in suddette gare e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport dilettantistico in genere, ivi compresa l'attività didattica. L'associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della Federazione Pesca sportiva ed Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S) o enti alle quali delibererà di aderire.

Articolo 3. DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4. DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione a socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

- assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che importino l'interdizione dai pubblici uffici;
- assenza di provvedimenti disciplinari (compresa la radiazione di cui all'art.6) nel campo sportivo, sociale e civile in genere;
- reale condivisione dello scopo sociale.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda



stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Articolo 5 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell'ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. I soci maggiorenni in particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione nonché del diritto di eleggere i membri del consiglio direttivo tra cui il presidente dell'associazione.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

La qualifica di socio efficacemente assunta permane fino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall'Art. 6.

I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali l'Associazione delibera di aderire.

Articolo 6. DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento sodalizio. Il provvedimento del



Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio interessato in seguito ad una disanima dagli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7. ORGANI

Gli organi sociali sono:

- L'assemblea generale dei soci
- Il presidente
- Il consiglio direttivo

Articolo 8. ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvedono il Consiglio Direttivo.

Articolo 9. DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega può essere conferita solo a soci. Fatta salva la suddetta delega ogni socio ha diritto ad un voto.

Articolo 10. COMPITI DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 Gennaio di ciascun anno e comunque entro il 31 Marzo, per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo, per il futuro esercizio sociale nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del consiglio



direttivo, la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre il 31 Marzo.

L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tali ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'Art. 11.

Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti nonché qualora per le stesse ragioni vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo Art.15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

Rientrano inoltre nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità e i termini di cui all'Art. 11:

- L'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche (ART. 13) ;
- L'approvazione del regolamento interno dell'associazione e delle sue eventuali modifiche ;
- Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'associazione.
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione conformemente a quanto disposto dall'Art. 28 del presente statuto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal consigliere più anziano quale socio o di età. Il presidente provvede a nominare il segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea,



verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario medesimo, nonché qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale dell'assemblea viene conservato agli atti dell'associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso la sede dell'associazione e di cui ogni socio può prendere visione. È compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

ART 11 . CONVOCAZIONE

La convocazione dell'assemblea oltre che dal Consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene a cura del Consiglio Direttivo mediante apposito avviso affisso all'albo dell'associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data di convocazione. Tale avviso deve contenere l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

ART. 12 VALIDITA 'ASSEMBLEARE

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (METÀ PIÙ DI UNO) dei soci.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria o straordinaria regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.



ART.13 MODIFICHE STATUTO

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole del 75% dei soci presenti e della maggioranza dei soci iscritti.

Per le modifiche statutarie è ammesso il voto per corrispondenza in tal caso nell'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere indicata per esteso la deliberazione proposta.

ART.14 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di due membri fino ad un massimo di dodici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, il vice presidente, ed il segretario con funzione di tesoriere.

Il Consiglio direttivo, su proposta del segretario, potrà nominare anche un tesoriere estraneo al Consiglio al quale demandare le funzioni amministrative e contabili dell'associazione.

Il consiglio direttivo rimane in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del consiglio dal consiglio ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente o in caso di suo impedimento dal vicepresidente e dal segretario estensore ovvero qualora se ne ravvisasse la necessità da tutti i presenti.



ARTICOLO 15. DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

ART. 16 CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

ART.17 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del consiglio direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;



- promuovere l'allestimento di attività agonistiche;
- provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni all'assemblea; determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare.

Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessione di beni ai soci associati o partecipanti, ai componenti del consiglio direttivo, a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari da ratificarsi a cura dell'assemblea;
- curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'associazione;
- attuare le finalità previste dallo statuto;

ARTICOLO. 18 IL BILANCIO E IL RENDIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO

Il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e



finanziario.

Il rendiconto economico e finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economicofinanziaria dell'associazione.

ARTICOLO. 19 IL PRESIDENTE

Il presidente per delega del consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il presidente ed il consiglio direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il presidente, il consiglio direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'associazione. Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo. Il presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo presidente entro 20 giorni dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'associazione ed inserito nel libro verbali del consiglio direttivo liberamente consultabile dai soci presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 20 . IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ARTICOLO 21 . ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° ottobre e terminano il 30 settembre di ciascun anno.



ARTICOLO 22 . INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONI

Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di consigli direttivi di altre società affiliate ai medesimi enti e federazioni alle quali l'associazione delibera di aderire.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni;
- coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte da una federazione sportiva.

ARTICOLO 23. PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo ed approvate dall'assemblea dei soci, dai contributi ed enti ed associazioni, dalle erogazioni liberali di soci o terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dall'associazione. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che per mortis causa.

ARTICOLO 24 . SEZIONI

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ARTICOLO 25 . TRASFORMAZIONE

L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n.50.

ARTICOLO 26 . CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi



saranno devolute dall'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede l'associazione.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di avere subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede l'associazione.

L'arbitrato avrà sede presso il domicilio del Presidente del Collegio ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale .

ARTICOLO 27 . SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio



dell'associazione .

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Letto approvato e sottoscritto in Monza il 29 ottobre 2009.

IL PRESIDENTE

(Pino Battista)

IL SEGRETARIO

(Stefano Cattelan)